



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE AL PARCO BOSCO DI CRANO

Pagina 1 di 8

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Orari sportello
dal lunedì al venerdì 07:30 – 10:00
martedì e giovedì 15:30 – 18:00



INDICE

Art. 1	Infrastrutture.....	3
Art. 2	Manutenzione	3
Art. 3	Pulizia	3
Art. 4	Uso infrastrutture e danni / Responsabilità	4
Art. 5	Limitazioni	4
Art. 6	Veicoli	5
Art. 7	Cani	5
Art. 8	Griglie fisse munite di sistema di chiusura e tavoli per pic-nic ..	5
Art. 9	Chiusura Parco / Diffida di accesso al Parco	6
Art. 10	Sanzioni	6
Art. 11	Norme abrogative	7
Art. 12	Pubblicazione e entrata in vigore	7



Il Municipio di Ponte Capriasca, richiamato l'articolo 186 LOC, emana il presente Regolamento per l'utilizzo del parco Bosco di Crano e delle relative infrastrutture.

Art. 1

Infrastrutture

Il complesso denominato "Parco Bosco di Crano" (in seguito Bosco) racchiude la zona delimitata da; via alle Scuole, dal riale Cetta, via Crano e comprende;

- a) il bosco percorso da un collegamento pedonale,
- b) lo stagno – biotopo,
- c) giochi per bambini,
- d) il sedime e le strutture per lo svago e il tempo libero

Art. 2

Manutenzione

Il Comune si assume i lavori di manutenzione del Bosco e di tutte le sue infrastrutture.

Art. 3

Pulizia

Per l'ordine del Bosco si dispone:

- a) la massima pulizia;
- b) il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori, siti su Via alle Scuole, nell'area separata.

Art. 4

Uso infrastrutture e danni / Responsabilità

L'utilizzo delle infrastrutture indicate all'art. 1 è in linea di massima a disposizione della popolazione per il tempo libero.

Il Municipio si riserva di concedere, previa richiesta, autorizzazioni per l'utilizzo delle infrastrutture del Bosco a Privati, Società e agli Istituti scolastici.



Al Bosco di Crano è vietato il campeggio.

Le Società e le persone che frequentano il Bosco devono avere la massima cura delle infrastrutture presenti e sono responsabili per eventuali danni.

È obbligo di chiunque segnalare qualsiasi danno provocato o constatato alla cancelleria comunale.

Le riparazioni dei danni provocati per negligenza saranno eseguite a cura dell'Ufficio tecnico comunale recuperando la relativa spesa dai responsabili.

Tutti gli utenti, le scuole e le società che utilizzano le infrastrutture presenti al Bosco sono responsabili per eventuali danni a persone o cose derivanti da ogni attività; essi sono tenuti ad assicurarsi contro questi rischi.

Il Municipio declina ogni responsabilità.

Art. 5

Limitazioni

A tutti gli utenti è fatto obbligo:

- di tenere un comportamento corretto;
- di evitare schiamazzi e di rispettare la quiete pubblica;
- di mantenere il volume di impianti di riproduzione del suono ad un livello che non disturbi gli altri utenti e i residenti della zona;
- è proibito l'uso di amplificatori, per manifestazioni autorizzate il Municipio può derogare. È richiamata integralmente l'ordinanza Municipale sui rumori molesti;
- di rispettare i diritti dei terzi;
- di non invadere i terreni privati;
- di pulire il sedime occupato.

Per manifestazioni autorizzate il Municipio può derogare sui punti sopra elencati.



Art. 6

Veicoli

È vietato l'accesso ad ogni veicolo a motore (automobili, motocicli, ciclomotori) nell'area del Bosco.

Posteggi a pagamento sono a disposizione a 200m.

Per manifestazioni autorizzate il Municipio può derogare quanto appena esposto.

Art. 7

Cani

All'interno del Parco i cani vanno tenuti al guinzaglio. Inoltre non è permesso che essi invadano le installazioni da gioco per i bambini e la zona dei tavoli e grill.

È richiamata integralmente l'Ordinanza Municipale sulla custodia dei cani del 01.03.2010.

Art. 8

Griglie fisse munite di sistema di chiusura e tavoli a pic-nic

Consegna e riconsegna delle chiavi

La consegna delle chiavi delle griglie, previa cauzione di CHF 50.00, è eseguita dalla Cancelleria durante gli orari d'apertura dello sportello. Le chiavi sono da riconsegnare il giorno seguente oppure il primo giorno lavorativo dopo l'utilizzo.

L'eventuale smarrimento delle chiavi comporta la sostituzione completa della serratura della relativa griglia il cui costo è a carico dei privati responsabili o delle Società che hanno utilizzato la griglia.

Danni

In caso si verificasse o si constatasse un danno qualsiasi alle griglie, oppure alle strutture, è fatto obbligo di avvisare la Cancelleria comunale.

Ogni danno constatato sarà fatturato ai privati responsabili o alle Società che hanno utilizzato le griglie.



Tassa di utilizzo e pulizia delle griglie.

Per l'uso di una singola griglia è prelevata una tassa giornaliera di CHF 10.00 (sarà pure consegnato un sacco per lo smaltimento di rifiuti RSU da 60L), con pagamento anticipato alla Cancelleria al momento del ritiro delle chiavi.

I cittadini domiciliati a Ponte Capriasca e le Società con sede nel comune sono esentati dal pagamento della tassa.

Le griglie possono essere alimentate unicamente con carbonella di legna o legna allo stato naturale in pezzi.

Le griglie non devono essere utilizzate per incenerire tovaglioli, sottopiatti, imballaggi o resti di cucina (pratica illecita e punibile con multe fino a CHF 20'000.-, art. 61 cpv. 1 LPAmb).

Le zone griglie, così come pure i tavoli, vanno puliti dopo l'uso.

Orari di utilizzo

L'utilizzo delle griglie è concesso solo nelle fasce d'orario seguenti:

mattino 10⁰⁰ - 15⁰⁰ sera 17⁰⁰ - 21⁰⁰
(alle ore 15⁰⁰ e alle 21⁰⁰ le griglie devono essere spente).

Divieti

Quando è emanato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, è vietato accendere le griglie.

Per manifestazioni autorizzate, il Municipio può concedere deroghe adottando adeguate misure di sicurezza.

È proibito grigliare fuori dalle due griglie fisse presenti.

Le griglie portatili non sono consentite (salvo per manifestazioni autorizzate).

È proibito l'uso di combustibili non idonei quali, ad esempio, carta e cartone, derivati del legno, legname non stagionato o umido.

Non è consentito prenotare i tavoli fissi, presenti nella zona delle griglie.



Art. 9

Chiusura Bosco/Diffida di accesso

Dalle ore 21.30 è fatto obbligo di riordinare e pulire l'area occupata. Entro le ore 22.00 il Bosco dev'essere abbandonato e lasciato pulito e in ordine.

La Polizia Torre di Redde, la Polizia comunale di Lugano e Società private sono autorizzate a far rispettare l'ordine di chiusura e il presente Regolamento. Nel caso di un loro intervento per l'ossequio del presente Regolamento, sarà intimata ai trasgressori una contravvenzione di CHF 100.00 per singolo trasferimento sul posto.

Inoltre, comportamenti contrari o recidivi alle disposizioni del presente Regolamento, implicheranno, per i responsabili, la diffida di accesso al Bosco di Crano.

Art. 10

Sanzioni

L'ammontare della multa per infrazioni al presente Regolamento, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 11

Norme abrogative

Il presente Regolamento abroga ogni altra normativa comunale precedente o ogni altra disposizione incompatibile o contraria.



Art. 12

Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2019, riservata l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica della competente Autorità cantonale.

Il Municipio emana le disposizioni per l'utilizzo delle infrastrutture al Parco Bosco di Crano.